

**PIANO PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E PER LA TRASPARENZA**

**2019-2021**

approvato dal Consiglio di Amministrazione  
il 24 gennaio 2019



## SOMMARIO

1	PREMESSA.....	1
2	FONTI NORMATIVE E PRASSI AMMINISTRATIVA.....	1
3	SOGGETTI DELLA STRATEGIA ANTICORRUZIONE.....	3
4	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TRENTINO MOBILITÀ.....	4
5	METODOLOGIA DI COSTRUZIONE DEL PIANO.....	4
6	PERCORSO DI COSTRUZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO .....	5
6.1	INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO.....	5
6.2	INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI.....	5
6.3	INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE.....	6
7	MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE.....	6
7.1	PIANO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 2019-2021 .....	6
7.2	CODICE ETICO.....	6
7.3	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	7
7.4	PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELL' ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PANTOUFLAGE .....	7
7.5	ROTAZIONE DEL PERSONALE.....	8
7.6	MONITORAGGIO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI.....	8
7.7	TUTELA DEL DENUNCIANTE (WHISTLEBLOWER) .....	8
7.8	SEGNALAZIONI DI ILLECITI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI.....	9
7.9	ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE.....	9
8	TRASPARENZA.....	10
8.1	LA TRASPARENZA NELLA LEGGE N. 190/2012 .....	10
8.2	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 E L' APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA .....	10
8.3	L' ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.....	10
8.4	L' ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI VIGENTI DA PARTE DI TRENTINO MOBILITÀ.....	11
9	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	11
9.1	MONITORAGGIO.....	11
9.2	AGGIORNAMENTO.....	11

ALLEGATI ..... 12

## 1 PREMESSA

I temi dell'integrità dei comportamenti e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni assumono oggi primario rilievo, in quanto presupposti per un corretto utilizzo delle risorse pubbliche e per l'esercizio, in proposito, di un adeguato controllo da parte dei cittadini.

Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 - la cosiddetta legge anticorruzione - il Legislatore italiano ha accolto le sollecitazioni provenienti dalla comunità internazionale ed ha dato un segnale forte nel senso del superamento dei fenomeni corruttivi, prescrivendo l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali, di apposite misure di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti o comunque scorretti.

In tale contesto, il presente Piano di prevenzione della corruzione si pone quale strumento di programmazione, attuazione e verifica delle azioni che la Trentino Mobilità vuole porre in essere per tutelare la legittimità, l'integrità e la trasparenza dell'operato dei propri dipendenti.

Per la redazione del presente Piano, si è fatto riferimento a quello adottato dal Comune di Trento, alla cui attività di coordinamento e di controllo la società è sottoposta.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è messo a disposizione di ciascun dipendente ed è pubblicato sul sito web della società, nella sezione "Società trasparente".

## 2 FONTI NORMATIVE E PRASSI AMMINISTRATIVA

Si riportano di seguito le fonti normative vigenti in materia di anticorruzione, rispettivamente in ambito internazionale, nazionale e locale, ed i fondamentali atti di prassi amministrativa emanati in materia.

### Fonti normative di ambito internazionale:

- Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116;
- Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

### Fonti normative di ambito nazionale:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
  - decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  - decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
  - decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
  - Decreto legge 24 giugno 2014 n.90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito in legge 11 agosto 2014 n.114;
  - Legge 7 agosto 2015 n.124 recante "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
  - Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
  - Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- ### Fonti normative di ambito locale:
- decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige 1 febbraio 2005, n. 2/L, recante "Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige", come modificato dal decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige 11 maggio 2010, n. 8/L, dal decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige 11

luglio 2012, n. 8/L e dal decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige 3 novembre 2016, n. 10;

- legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 , recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)”;
- legge regionale 8 febbraio 2013, n. 1 , recante “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”;
- legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 , recante “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale”;
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 , “legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017”;
- legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 , recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, come modificata dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;
- legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 , recante “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
- legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 , recante “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino”;
- legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 , recante “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”;

A livello di prassi amministrativa, assumono rilievo i seguenti atti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, recante “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 di data 25 gennaio 2013;
- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 di data 19 luglio 2013;
- linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012;
- intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi della legge n. 190/2012 ed approvato con deliberazione della CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità della Amministrazioni Pubbliche, soggetto poi sostituito da ANAC) n. 72 di data 11 settembre 2013.
- “Linee guida in materia di codici di comportamento delle PPAA” approvate con deliberazione della CIVIT n.75 del 24 ottobre 2013
- Protocollo di intesa del 15 luglio 2014 avente ad oggetto “Prime linee guida per l’avvio del circuito collaborativo tra ANA-Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”
- Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd Whistleblower”) approvate con determinazione di ANAC n.6 del 28 aprile 2015
- Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PPAA e dagli Enti pubblici economici” approvate con determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” approvato con determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015
- “Piano Nazionale Anticorruzione 2016” approvato con determinazione di ANAC n. 831 di data 3 agosto 2016;
- “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili” approvate con determinazione di ANAC n. 833 di data 3 agosto 2016;
- “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2

del d.lgs. 33/2013” approvate con determinazione di ANAC n. 1309 di data 28 dicembre 2016;

- “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016” approvate con determinazione di ANAC n. 1310 di data 28 dicembre 2016;
- “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 <<obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali>> come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” approvate con determinazione di A.N.AC. n. 241 di data 8 marzo 2017;
- circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 di data 30 maggio 2017, avente ad oggetto “attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)”;
- “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” approvate con determinazione di A.N.AC. n. 1134 di data 8 novembre 2017;
- “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” approvato con determinazione di A.N.AC. n. 1208 di data 22 novembre 2017;
- “Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” approvato con deliberazione di A.N.AC. n. 1074 di data 21 novembre 2018;
- circolari della Regione Autonoma Trentino Alto Adige:
  - n. 5/EL di data 5 dicembre 2012;
  - n. 1/EL di data 11 gennaio 2013;
  - n. 3/EL di data 9 maggio 2013;
  - n. 5/EL di data 15 ottobre 2013;
  - n. 3/EL di data 13 agosto 2014;
  - n. 4/EL di data 19 novembre 2014;
  - n. 273/P di data 9 gennaio 2017;
  - n. 1/EL di data 29 marzo 2017 .

### 3 SOGGETTI DELLA STRATEGIA ANTICORRUZIONE

Si indicano di seguito i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, rispettivamente in ambito nazionale e aziendale.

#### Soggetti coinvolti in ambito nazionale:

- Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.): svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- Corte di conti: partecipa all’attività di prevenzione della corruzione tramite esercizio delle sue funzioni di controllo;
- Comitato interministeriale: fornisce direttive attraverso l’elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge n. 190/2012);
- Conferenza unificata: individua, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento alle regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;
- Dipartimento della Funzione Pubblica: promuove le strategie di prevenzione della corruzione e coordina la loro attuazione;
- Prefetti: forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali;
- pubbliche amministrazioni: introducono e implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione;
- enti pubblici economici e soggetti di diritto privato in controllo pubblico: introducono e implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

#### Soggetti coinvolti in ambito aziendale:

- autorità di indirizzo politico / Consiglio di Amministrazione: designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione; adotta il Piano di prevenzione della corruzione ed i relativi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza: propone al Consiglio di Amministrazione l’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e dei relativi aggiornamenti; definisce procedure atte a selezionare e for-

mare i dipendenti operanti in settori esposti alla corruzione; verifica, di intesa con i relativi responsabili, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività ad elevato rischio di corruzione; verifica l'efficace attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e ne propone la modifica in caso di accertate violazioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società;

- referenti per la prevenzione della corruzione: svolgono attività informative nei confronti del Responsabile; curano il costante monitoraggio delle attività svolte dagli uffici di riferimento, anche in relazione al rispetto degli obblighi di rotazione del personale;
- dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della società: osservano le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione.

#### **4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TRENTINO MOBILITÀ**

L'organigramma di Trentino Mobilità è strutturato in maniera semplice, stante le ridotte dimensioni (dal punto di vista del personale) della società.

Il personale operativo nel controllo della sosta su strada e nelle gestioni dei parcheggi e degli altri servizi di mobilità è suddiviso in tre gruppi, ognuno con un proprio coordinatore che ne organizza l'attività.

Il personale addetto al rilascio dei permessi di sosta e transito e all'attività amministrativa è invece diretto dal responsabile dell'ufficio permessi.

Al Direttore fanno diretto riferimento l'ufficio segreteria e amministrazione, con funzione di staff, il responsabile dell'ufficio permessi e i coordinatori dei tre gruppi.

Il Direttore ha la responsabilità della organizzazione e la direzione esecutiva delle gestioni. Per essa si avvale del supporto dei coordinatori dei gruppi e del responsabile dell'ufficio permessi.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2014, il dott. Alberto Analdi - attualmente Presidente della società, senza deleghe operative - è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della società.

#### **5 METODOLOGIA DI COSTRUZIONE DEL PIANO**

Obiettivo primario del presente Piano è garantire alla società il presidio del processo di monitoraggio e verifica dell'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative.

Ciò consente, da un lato, di prevenire rischi di danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illeciti del personale e, dall'altro, di rendere il complesso delle azioni programmate efficace anche a presidio della corretta gestione della società.

La metodologia adottata nella stesura del Piano si basa su due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (pubbliche amministrazioni estere, banche, società multinazionali) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche, e come tali confermati dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- L'approccio dei sistemi normati, che si fonda sui due seguenti principi: il principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; il principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza ed equità;
- L'approccio mutuato dal decreto legislativo n. 231/2001, che prevede che la società non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - se il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato



affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- se non c'è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

## 6 PERCORSO DI COSTRUZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il percorso di costruzione e di aggiornamento del Piano si è svolto e avviene alla luce delle indicazioni desumibili dalla legge, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dagli altri atti di prassi amministrativa indicati al paragrafo 2.

In tale ottica, si è ritenuto in primo luogo opportuno fare riferimento ad un concetto ampio di corruzione, tale da ricomprendere tutte le situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni ritenute rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite.

Le valutazioni hanno così riguardato non solo le aree espressamente indicate dalla legge come a rischio di corruzione (autorizzazioni e concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma anche le altre attività suscettibili di presentare rischi di integrità.

Sulla base di tali presupposti, il percorso di costruzione del Piano si è svolto secondo le seguenti fasi, seguite anche per i suoi aggiornamenti annuali:

- individuazione dei processi a rischio;
- individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi;
- individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione.

### 6.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

I processi a rischio di corruzione sono stati selezionati dal Direttore e dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, previa ricognizione delle attività svolte dalla società, avendo come riferimento i processi individuati dal Comune di Trento.

I *processi* complessivamente inseriti nel presente Piano sono i 9 indicati nel seguente elenco:

- Rilascio di permessi di sosta
- Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione
- Selezione / reclutamento del personale
- Gestione banche dati informatiche
- Erogazione di contributi e benefici economici (sponsorizzazioni)
- Consultazione di banche dati (videosorveglianza)
- Controllo del rispetto del Codice della strada da parte degli Ausiliari della sosta dipendenti della società
- Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi
- Esecuzione di contratti

### 6.2 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

I possibili *rischi* connessi a ciascun processo selezionato sono stati individuati sulla base dei criteri del risk management espressamente richiamati dal Piano Nazionale Anticorruzione.

In tale ottica, ciascun processo è stato caratterizzato sulla base di un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico grado di criticità, singolarmente ed in comparazione con gli altri processi.

Il modello adottato per la pesatura dei rischi individuati è sostanzialmente conforme a quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione e si basa su due variabili:

- probabilità dell'accadimento: stima della probabilità che il rischio si manifesti in un determinato processo. La scala utilizzata è la seguente: 1-probabilità bassa; 2-probabilità media; 3-probabilità alta.
- impatto dell'accadimento: stima dell'entità del danno, materiale e/o di immagine, connesso al concretizzarsi del rischio. La scala

utilizzata è la seguente: 1-impatto ridotto; 2-impatto medio; 3- impatto alto.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro le due variabili. Pertanto, più l'indice di rischio è alto, più il relativo processo è critico dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza, secondo la seguente scala:

Indice pari a 1 o 2 → rischio basso

Indice pari a 3 o 4 → rischio medio

Indice pari a 6 o 9 → rischio alto

In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione, nel presente Piano sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio alto o medio, ma, dato il loro numero limitato, anche i processi il cui indice di rischio si è rivelato basso.

I rischi complessivamente individuati dal presente Piano sono 14, e sono analizzati nelle schede dell'Allegato A.

### 6.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE

Per ciascun processo identificato come critico sulla base del rispettivo indice di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempli almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile e come tale connotato da un indice alto, medio, o basso ma ritenuto comunque meritevole di attenzione.

Le azioni sono state definite sia progettando e sviluppando nuovi strumenti sia valorizzando gli strumenti già in essere.

Per ciascuna azione sono stati evidenziati:

- la responsabilità di attuazione;
- la tempistica di attuazione;
- l'indicatore delle modalità di attuazione.

Tale metodo di strutturazione delle azioni e di quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio periodico del Piano, presupposto basilare per migliorarne in sede di aggiornamento la formalizzazione e l'efficacia.

Le azioni complessivamente programmate nell'ambito del presente Piano sono indicate nelle schede che costituiscono l'Allegato A.

## 7 MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

Si indicano nel presente paragrafo le misure organizzative di carattere generale che la Trentino Mobilità pone o si impegna a porre in essere sulla base delle disposizioni dettate dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

### 7.1 PIANO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 2019-2021

Al fine di implementare la formazione in materia di anticorruzione erogata fin dall'adozione del Piano, nel triennio 2019-2021 si intendono proseguire gli incontri per aggiornare il personale sulle principali novità normative, come previsto dai PNA.

Le iniziative riguarderanno due livelli:

- specifico, rivolto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché al Direttore, unica altra figura aziendale che opera nei settori a maggior rischio di corruzione, con particolare riferimento alla metodologia di gestione del rischio;
- generale, rivolto a tutti gli altri dipendenti della società, su etica e legalità anche in riferimento al codice di comportamento, whistleblowing, ecc.

### 7.2 CODICE ETICO

La società ha adottato nel 2010 un Modello organizzativo e gestionale, come previsto dal D. Lgs. 231 del 2011.

Il Modello comprende il Codice etico, che regola il comportamento del personale di Trentino Mobilità.

Il Modello prevede, tra l'altro, la possibilità di denunciare violazioni al Codice etico, all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda la corruzione, il Modello 231 è stato adeguato, inserendo tra le irregolarità/reati da segnalare anche quelli legati alla corruzione. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza trasmetterà all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative a questo tipo di reati.

### 7.3 CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai fini del necessario adeguamento ai principi dettati dal D.P.R. n. 62/2013 in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e tracciabilità e di estensione degli obblighi di condotta previsti a tutti i collaboratori e consulenti della società, Trentino Mobilità si è dotata di un codice di comportamento dei propri dipendenti, approvato con deliberazione del CdA del 21 novembre 2014 e pubblicato sul sito istituzionale.

Tale documento integra e specifica le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 e individua le modalità di denuncia di eventuali violazioni del codice.

In conformità alle disposizioni dettate dalla CIVIT con propria deliberazione n. 75/2013, nel corso degli ultimi anni la società ha provveduto ad erogare ai propri dipendenti, per il tramite del Presidente (Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza), specifici interventi formativi in materia di codice di comportamento.

### 7.4 PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELL'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PANTOUFLAGE

L'art. 1, comma 42, lett. 1) della L. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cosiddetta "incompatibilità" successiva (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d. lgs. 165/2011, il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere - nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro - attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È evidente l'intenzione del legislatore di scoraggiare il dipendente pubblico dallo sfruttare la propria posizione per precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato e anche scoraggiare il soggetto privato dall'esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente una opportunità

migliore, qualunque sia la causa di cessazione (anche il pensionamento).

Al riguardo, l'ANAC ha precisato che i soggetti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione abbiano avuto il potere di incidere sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che abbiano esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (quali, ad esempio, i dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento). Peraltro, con riferimento ai soggetti muniti di poteri autoritativi e negoziali, l'Autorità ha chiarito che tale definizione è riferita sia a coloro che esercitano concretamente ed effettivamente i poteri sopra descritti (coloro che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente), sia ai soggetti che - pur non esercitando tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie), che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

Tenuto conto della finalità della norma, l'ANAC ritiene che, nel novero dei poteri autoritativi e negoziali citati nella disposizione, possa ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e, quindi, anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.

Considerata la difficoltà, già espressa nei Piani precedenti, di verificare il comportamento di un dipendente cessato dal servizio, tenendo conto che tali verifiche appaiono possibili limitatamente ai casi in cui si dispone di banche dati integrate e accessibili, per adottare misure il più possibile adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul pantouflage, Trentino Mobilità dispone:

- l'inserimento nel contratto di assunzione del personale in qualsiasi livello di inquadramento, di una clausola che impegni il dipendente a non prestare attività lavorativa o professionale, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente a seguito di provvedimenti adottati o con-

tratti conclusi con il proprio apporto decisionale;

- che il dipendente, al momento della cessazione dal servizio per qualsiasi causa e motivazione, sottoscriva una dichiarazione da restituire che conferma l'impegno sopra richiamato, dichiarazione che verrà poi conservata nel relativo fascicolo personale;
- che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma sono affetti da nullità;
- l'inserimento negli accordi, bandi di gara o atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co.16-ter, del D. lgs. 165/2001;
- la previsione in tutti i bandi di gara, o documenti similari, della dicitura "sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. 165/2001";
- che sia prevista, per i dipendenti e gli ex dipendenti dell'Ente, la restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'eventuale incarico.

La verifica della corretta applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, secondo le suddette disposizioni è rimessa al RUP.

Il R.P.C.T, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnalerà detta violazione tempestivamente agli Organi Politici e all'A.N.A.C.

## 7.5 ROTAZIONE DEL PERSONALE

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua, per le aree a più elevato rischio di corruzione, la rotazione del personale quale misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, come sottolineato anche a livello internazionale.

Tenuto conto delle specificità della società, soprattutto in riferimento alle sue dimensioni,

non è possibile prevedere alcuna rotazione del personale, poiché vi è di fatto una sola figura tra il personale dipendente - il Direttore - che abbia un ruolo nel processo decisionale relativo alle attività a rischio di corruzione.

In particolare, il Direttore è titolare di una procura che gli conferisce autonomia negli affidamenti fino a 15.000 euro. La procura stabilisce, a garanzia di trasparenza e controllo del suo operato, l'obbligo di rendicontazione al Consiglio di amministrazione dei contratti stipulati nell'esercizio della stessa.

Per quanto riguarda il resto del personale, si prevede per gli Ausiliari della sosta una rotazione sulle zone di controllo (vedi relativa scheda dell'Allegato A).

Infine, quella di Consigliere di Amministrazione è una carica di nomina politica (di competenza cioè degli enti pubblici soci), e quindi intrinsecamente sottoposta a rotazione, per la sua durata statutaria (3 anni).

## 7.6 MONITORAGGIO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI

Per la ridotta complessità dei procedimenti di competenza della società, non si ritiene di prevedere monitoraggi specifici.

I procedimenti consistono infatti essenzialmente nel rilascio dei permessi di sosta o di abbonamenti a parcheggi e rimessaggi, che vengono generalmente forniti in tempo reale direttamente allo sportello, se la documentazione presentata è corretta.

## 7.7 TUTELA DEL DENUNCIANTE (WHISTLEBLOWER)

La materia è disciplinata dall'art. 54 bis del D. Lgs. 165 del 30.3.2001, successivamente modificato dalla legge n. 179/2017.

Per dare attuazione a tale disposizione, Trentino Mobilità garantisce la disponibilità del Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza a ricevere segnalazione di illeciti da parte di dipendenti della società, secondo la procedura di seguito indicata, stabilita in base alla necessità di garantire la massima riservatezza, la cui conclusione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

Il dipendente invia la segnalazione compilando apposito modulo reso disponibile dalla Trentino Mobilità nella sezione Società traspa-

rente del sito internet istituzionale, nella quale sono specificate le modalità di compilazione e di invio ad apposita casella di posta elettronica accessibile esclusivamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed all'accertamento della fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione può essere presentata anche senza utilizzo del modulo sopra indicato, ma deve in ogni caso contenere gli elementi essenziali dallo stesso previsti. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente e mantenuta riservata.

Se la segnalazione riguarda il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza o se il dipendente non intende avvalersi della disponibilità di soggetti interni alla Società, la segnalazione può essere effettuata direttamente ad ANAC secondo le modalità indicate sul sito web dell'Autorità: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/class/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistling>.

La segnalazione, tempestivamente presa in carico dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è oggetto di una prima sommaria istruttoria, ad esito della quale il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, se indispensabile, può chiedere chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, previa adozione delle necessarie cautele; ad esito di istruttoria e di conseguente compiuta valutazione dei fatti oggetto di segnalazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza:

- in caso di manifesta infondatezza, procede a archiviare la segnalazione;
- in caso di accertata fondatezza, individua, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, i soggetti a cui inoltrare la segnalazione, tra i seguenti: Autorità giudiziaria; Corte dei conti; Autorità Nazionale Anticorruzione.

In conformità a quanto espressamente chiarito da ANAC con determinazione n. 6/2015, le garanzie di riservatezza approntate con la procedura sopra descritta, presuppongono che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra conseguentemente nel campo di applica-

zione dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 il caso del soggetto che nell'inoltrare la segnalazione non si renda conoscibile, in quanto la disciplina citata ha l'obiettivo di tutelare la riservatezza del dipendente esclusivamente con riferimento a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

Il dipendente che ritenga di avere subito discriminazioni per il fatto di avere effettuato segnalazioni di illecito può dare circostanziata notizia dell'avvenuta discriminazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il quale valuta la sussistenza degli elementi per la segnalazione dell'accaduto al dirigente competente, alla struttura competente per i procedimenti disciplinari e all'Ispettorato della funzione pubblica.

Il dipendente può inoltre:

- segnalare l'avvenuta discriminazione ad ANAC direttamente e/o tramite le Organizzazioni sindacali;
- agire in giudizio nei confronti del dipendente autore della discriminazione e della società per ottenere la sospensione, la disapplicazione o l'annullamento della misura discriminatoria ed il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

## **7.8 SEGNALAZIONI DI ILLECITI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI**

La procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti stabilita al paragrafo precedente si applica anche alla gestione delle segnalazioni di illeciti pervenute da soggetti esterni alla società.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza rende disponibile, nella sezione Società trasparente del sito internet, le informazioni e la modulistica utilizzabili per la presentazione di segnalazioni di illeciti da parte di soggetti esterni. Alle segnalazioni di illeciti presentate da soggetti esterni non si applica la disciplina finalizzata alla tutela della riservatezza del segnalante prevista dall'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

## **7.9 ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE**

La società adotta un sistema di monitoraggio con l'obiettivo di individuare o di verificare l'assenza di:



- casi di conflitto di interessi tra i dipendenti della società ed i soggetti terzi, i rispettivi titolari, amministratori, soci e dipendenti;
- cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi;
- violazioni del divieto di assunzione per tre anni di ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei confronti della società poteri autoritativi o negoziali.

Il monitoraggio è rimesso al Responsabile della prevenzione della corruzione, fermo restando l'obbligo di ciascun dipendente o amministratore di informarlo per iscritto in ordine ai rapporti personali che, tenuto conto delle mansioni o degli incarichi assegnati, possono determinare una situazione critica in riferimento ai casi sopra indicati.

In considerazione della estrema rarità delle circostanze nelle quali si possano verificare i casi sopra indicati, non è prevista alcuna procedura di verifica codificata, ma la definizione delle modalità di verifica è demandata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Restano fermi gli obblighi informativi in materia di violazione delle disposizioni del presente Piano.

## 8 TRASPARENZA

### 8.1 LA TRASPARENZA NELLA LEGGE N. 190/2012

La trasparenza, come strutturata nella legge n. 190/2012, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per una migliore efficienza dell'azione amministrativa ed, in questo senso, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato aperto, di atti, dati ed informazioni sui siti web.

### 8.2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 E L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il decreto legislativo n. 33/2013, di attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, attua il riordino della disciplina in tema di pubblicità e trasparenza come disposto dalla medesima legge; il citato decreto legislativo, da un lato, rappresenta un'opera di "codificazione" degli obblighi di pubblicazione che gravano sulle pubbliche amministrazioni e, dall'altro lato, individua una serie di misure volte a dare a questi obblighi una sicura effettività.

Tra le principali innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 33/2013, oltre alla definizione del principio di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione pubblica, occorre ricordare l'introduzione del nuovo istituto dell'"Accesso civico" per cui chiunque può richiedere la messa a disposizione così come la pubblicazione di tutte le informazioni e dei dati di cui è stata omessa la pubblicazione. Con lo stesso decreto si prevede, inoltre, l'obbligo di un'apposita sezione del sito web denominata "Amministrazione trasparente" (poi modificata per le società in controllo pubblico, quale Trentino Mobilità, in "società trasparente"), si individuano le informazioni ed i dati che devono essere pubblicati e si definisce lo schema organizzativo delle informazioni (Allegato 1 del decreto).

### 8.3 L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Tra le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016 e recepite nell'ordinamento locale dalla legge regionale n. 16/2016, primaria rilevanza assume l'istituto dell'accesso civico generalizzato, inteso come il diritto di chiunque di accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'istituto – disciplinato dagli artt. 5, comma 2, e 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 – si affianca, integrandolo, al previgente istituto dell'accesso civico semplice, introdotto direttamente dal decreto legislativo n.

33/2013 e definibile come il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui la stessa sia stata omessa.

Scopo dell'accesso civico generalizzato è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. In tale prospettiva, l'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente ed è pertanto esteso a chiunque.

L'accesso civico generalizzato si esercita nei confronti dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, fermi restando i limiti espressamente stabiliti dalla legge a tutela di specifici interessi pubblici e privati, indicati all'art. 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013. A tale proposito si deve peraltro evidenziare che, in sede di recepimento dell'istituto nell'ordinamento locale, la legge regionale n. 16/2016 ha circoscritto l'oggetto dell'accesso civico generalizzato esclusivamente ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione.

Pertanto, mentre a livello nazionale l'accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti, a livello locale esso ha oggetto esclusivamente documenti.

L'istituto dell'accesso civico generalizzato è entrato in vigore nell'ordinamento locale a decorrere dal 16 giugno 2017.

Per rispondere alle richieste di accesso civico generalizzato, il cui numero è prevedibile essere molto basso (nel 2018 non si sono avute richieste), la società non ritiene di definire procedure specifiche: ogni richiesta sarà valutata a sé.

#### **8.4 L'ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI VIGENTI DA PARTE DI TRENTINO MOBILITÀ**

La società ha provveduto a dare applicazione agli obblighi di legge, prevedendo nel proprio sito internet [www.trentinomobilita.it](http://www.trentinomobilita.it) la sezione "Società trasparente", articolata sulla base della struttura prevista dal decreto legislativo n. 33/2013. Poiché il decreto legislativo n. 33/2013 ed altre norme ivi richiamate non trovano diretta applicazione per il Trentino Alto

Adige, non tutte le sezioni previste sono oggetto di pubblicazione in quanto prive dei relativi contenuti, mentre altre hanno contenuti ed informazioni parzialmente difformi da quelli previsti a livello nazionale in adeguamento a quanto previsto invece all'ordinamento vigente a livello locale.

Le informazioni pubblicate sul sito vengono aggiornate periodicamente, seguendo le prescrizioni delle recenti linee guida ANAC per le società controllate dagli enti pubblici.

## **9 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

### **9.1 MONITORAGGIO**

Il monitoraggio sull'attuazione delle azioni indicate nel presente Piano avviene, con cadenza annuale, con le modalità di seguito indicate:

- entro il 15 gennaio di ogni anno, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza redige una relazione di rendiconto sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure indicate nel Piano. La relazione - redatta in conformità alle disposizioni dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione - è pubblicata sul sito web della società informandone l'ANAC con le modalità da essa previste. Il monitoraggio può avvenire anche in corso d'anno, in relazione a eventuali circostanze sopravvenute ritenute rilevanti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

### **9.2 AGGIORNAMENTO**

L'aggiornamento del presente Piano avviene con cadenza annuale e riguarda i contenuti di seguito indicati:

- individuazione dei processi a rischio;
- individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi;
- individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione;
- ogni altro contenuto individuato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

L'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno, qualora reso necessario da eventuali adeguamenti a disposizioni normative, dalla riorganizzazione di processi o funzioni o da altre circostanze ritenute rilevanti dal Respon-

sabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

## **ALLEGATI**

Allegato A: schede di valutazione dei rischi, per i processi individuati, e delle relative azioni di prevenzione.